



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 26

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 175/2016.

L'anno **2020** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – ALBERIONE Giorgio	Sì		7 – ALESSO Luciano	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì		8 – GULLINO Annalisa	Sì	
3 – RASPO Andrea	Sì		9 – ALLASIA Massimo	Sì	
4 – BOSIO Elena	Sì		10 – BORTONE Giuseppe	Sì	
5 – PIACENZA Ester	Sì		11 – DI GIOVANNI Andrea	Sì	
6 – GIOLITTI Maurizio	Sì				
			TOTALI	11	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE Giorgio, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale N. 25 del 23.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12. del 28.09.2017;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.29. del 18.12.2018;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019 il Comune ha effettuato una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.47. del 20.12.2019;

Visto l'atto di indirizzo sull'attuale assetto del servizio idrico integrato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 51 del 13 agosto 2020;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche redatte dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014;

Viste le schede di rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti in società redatte dal Ministero del Tesoro,

Rilevato che al 31.12.2019 gli esiti dell'attività di razionalizzazione risultano le seguenti:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

- Alpi Acque S.p.a. (partecipazione diretta 0,07%);
- A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)

2. avviamento della seguente azione di razionalizzazione di cui alla scheda B3 , fusione per incorporazione:

ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.): si dà atto che la società Alpi Acque S.p.a.– in sede di revisione ordinaria al 31.12.2018 – ha stabilito di procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante fusione per incorporazione in altra società. La fusione per incorporazione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque del 29/10/2020.

In particolare, si evidenziano le seguenti motivazioni ed evoluzioni rispetto alle situazioni dinanzi evidenziate:

La società Alpi Acque S.p.A. svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.

La partecipazione alla Società Alpi Acque S.p.A. risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese, effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito, adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *“un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”*.

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*, e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l.. la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio ed analogamente non rinunciabile.

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato *“periodo transitorio”* quest'ultimo aspetto risulta determinante **anche per** non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Sarà la Giunta comunale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale:

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Monasterolo di Savigliano alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, per il mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società:
 - Alpi Acque S.p.a. 0,07%
 - A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)
- Di dare atto che l'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque del 29/10/2020 ha deliberato la fusione per incorporazione della società ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.);
- di prendere atto che è stato completato il processo di messa in liquidazione dell'Ente Manifestazioni S.r.l.(alla data del 31.12.2019 la società risulta liquidata);

Si evidenzia infine che:

- sussistono le condizioni per l'alienazione e per la sottoposizione alle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 dell'articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
 - società "ALPI AMBIENTE s.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – fusione per incorporazione in altra società
- il Comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

Viste le schede relative alla revisione periodica redatte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultanti negli allegati B1, B2, e B3 alla presente deliberazione, redatti secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

Viste la scheda relativa allo stato di attuazione della razionalizzazione redatta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultanti nell'allegato C alla presente deliberazione, redatti secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per razionalizzare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di ratificare l'atto di indirizzo sull'attuale assetto del servizio idrico integrato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13 agosto 2020
2. Di approvare la scheda di rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Comune di Monasterolo di Savigliano in società, nell'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
3. Di approvare le schede relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche in società negli allegati B1, B2 e B3 alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
4. Di approvare la scheda relativa allo stato di attuazione della razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 allegato alla presente deliberazione con la lettera C;
5. Di precisare che non ci sono rappresentanti del Comune presso gli organi di governo delle società partecipate;
6. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
7. di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nella società Alpi Acque S.p.a. e nella Società consortile AETA S.C.A.R.L (partecipata indiretta tramite ALPI ACQUE SPA.), ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
8. Di prendere atto che, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Alpi acque del 29/10/2020 è stata prevista la fusione per incorporazione della società Alpi Ambiente Srl;
9. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
10. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
11. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
12. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
13. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
14. che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
15. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si
esprime parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE

F.to ALBERIONE Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **07 GENNAIO 2021**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Li **07 GENNAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **30 DICEMBRE 2020**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario